



ISTITUTO COMPRESIVO MASSAROSA 1°
Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° Grado
Via Cavalieri di V. Veneto, 221 – 55054 Massarosa (Lu)

☎ 0584/977734 Cod.Fisc.82012170468 Cod.Univoco UFBAAR

Peo: luic830004@istruzione.it Pec: luic830004@pec.istruzione.it
web: www.massarosa1.edu.it



Prot. n. 0000861/l.1

Circolare n. 129

Massarosa, 08/02/2022

**Al Personale Docente e ATA
Alle Famiglie
Alla DSGA
Sito web/RE**

Oggetto: NUOVE DISPOSIZIONI PER LA GESTIONE DEI CASI POSITIVI IN AMBITO SCOLASTICO ALLA LUCE DEL DECRETO-LEGGE n. 5 DEL 4 FEBBRAIO 2022 “Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell’ambito del sistema educativo, scolastico e formativo”.

La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto-Legge-4-febbraio-2022-n.-5, introduce sostanziali modifiche alla gestione dei casi Covid in ambito scolastico.

Di seguito si riporta uno schema riassuntivo delle nuove disposizioni:

GESTIONE DEI CASI DI POSITIVITA' A SCUOLA (*DECRETO- LEGGE 4 febbraio 2022, n.5*)

SCUOLA DELL'INFANZIA	<p><i>Fino a quattro casi</i> di positività accertati tra gli alunni presenti in sezione.</p>	<p>L'attività didattica prosegue per tutti in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 dei docenti e degli educatori fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19.</p>	<p>E' fatto comunque obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati a ciò abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l'esito negativo è attestato tramite autocertificazione.</p>
	<p><i>Con cinque o più casi</i> di positività nella sezione o gruppo sezione</p>	<p>Si applica alla medesima sezione o al medesimo gruppo sezione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Una sospensione delle relative attività per una durata di cinque giorni. • La quarantena precauzionale della durata di cinque giorni, la cui cessazione consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 e con l'obbligo di indossare per i successivi cinque giorni i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, se in età superiore a 6 anni. <p>La riammissione in sezione dei soggetti in regime di quarantena è subordinata alla sola dimostrazione di aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati.</p>	<p>La sospensione delle attività avviene se l'accertamento del quinto caso di positività si verifica entro cinque giorni dall'accertamento del caso precedente. Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 non è considerato il personale educativo e scolastico.</p>

SCUOLA PRIMARIA	<i>Fino a quattro casi</i> di positività accertati tra gli alunni presenti in classe	L'attività didattica prosegue per tutti in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 dei docenti e degli alunni che abbiano superato i 6 anni di età fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19.	E' fatto comunque obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati a ciò abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l'esito negativo è attestato tramite autocertificazione.
	<i>Con cinque o più casi</i> Di positività nella classe o gruppo classe	Per coloro che diano dimostrazione di aver concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, oppure di aver effettuato la dose di richiamo ove prevista, l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni di età superiore ai sei anni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19.	Per le scuole primarie di ricorre alla didattica digitale integrata se l'accertamento del quinto caso di positività si verifica entro cinque giorni dall'accertamento del caso precedente. Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 non è considerato il personale educativo e scolastico.
		Per coloro che posseggano un'ideonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione, l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni di età superiore ai sei anni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19 su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.	
	Per gli altri alunni si applica: <ul style="list-style-type: none"> • La didattica digitale integrata per la durata di cinque giorni. • La quarantena precauzionale della durata di cinque giorni, la cui cessazione consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 e con l'obbligo di indossare per i successivi cinque giorni i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, se in età superiore a 6 anni. La riammissione in classe dei soggetti in regime di quarantena è subordinata alla sola dimostrazione di aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati. 		

SCUOLA SECONDARIA	Con un caso di positività accertato tra gli alunni presenti in classe	L'attività didattica prosegue per tutti in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19.	E' fatto comunque obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati a ciò abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l'esito negativo è attestato tramite autocertificazione.
	Con due o più casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe	<p>Per coloro che diano dimostrazione di aver concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, oppure di aver effettuato la dose di richiamo, l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19.</p> <p>Per coloro che posseggano un'idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione, l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19 su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.</p>	Per le scuole secondarie di primo e di secondo grado, si ricorre alla didattica digitale integrata se l'accertamento del secondo caso di positività si verifica entro cinque giorni dall'accertamento del caso precedente. Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 non è considerato il personale educativo e scolastico.

		<p>Per gli altri alunni si applica:</p> <ul style="list-style-type: none">• La didattica digitale integrata per la durata di cinque giorni.• La quarantena precauzionale della durata di cinque giorni, la cui cessazione consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 e con l'obbligo di indossare per i successivi cinque giorni i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, se in età superiore a 6 anni. La riammissione in classe dei soggetti in regime di quarantena è subordinata alla sola dimostrazione di aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati.	
--	--	--	--

Nelle scuole resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici con sintomatologia respiratoria e temperatura corporea superiore a 37,5°.

Per maggiori approfondimenti consultare le FAQ del Ministero dell'Istruzione
<https://www.istruzione.it/iotornoascuola/domandeerisposte.html>

Si allega:

- Autocertificazione test antigenico autosomministrato
- Richiesta attività didattica in presenza studenti esenti dalla vaccinazione Anti-COVID

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Antonia SUPPA

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D. Lgs. 39/1993